

**Un breve esame degli aspetti giuridici di un fenomeno illegale
fonte di gravissimi danni per la salute pubblica**

**La “terra dei fuochi”: continuano i roghi tossici sui cumuli di rifiuti
abbandonati. Ma quali reati integrano questi episodi criminali?
E cosa può fare il privato cittadino?**

A cura del Dott. Maurizio Santoloci
Magistrato

In diverse zone d'Italia, ma in particolare in Campania, è ancora in atto il micidiale sistema di dare fuoco a cumuli di rifiuti di vario tipo abbandonati in campagna o sui bordi delle strade anche dentro o vicino alle città. Producendo un inquinamento reiterato, sistematico e dannosissimo per la salute pubblica.

Questo fenomeno, che dura incredibilmente da anni, costituisce (spesso tra l'indifferenza generale di molti) un gravissimo fenomeno di inquinamento che si propone praticamente ormai come concorrenziale, a volte per certi versi superiore come gravità, agli inquinamenti di alcuni insediamenti industriali o degli inceneritori. Perché si tratta di una forma di emissione inquinante vicinissima alle abitazioni, totalmente incontrollata ed incontrollabile, e portatrice di fonti di tossicità praticamente senza alcun freno inibitorio e di fatto sconosciute.

Vale la pena, dato che il caso ci viene segnalato da moltissimi lettori, svolgere qualche riflessione sugli aspetti giuridici inerenti tale fenomeno criminale. Infatti, a nostro avviso, di un crimine ambientale sistematico si tratta. E questo anche considerando l'effetto sommato sinergico dei vari falò che vengono quotidianamente accesi, spesso anche a breve distanza l'uno dall'altro (che durano per ore e spesso per interi giorni).

Dobbiamo considerare che - certamente - quando si nota uno di questi fuochi, il primo atto da fare è quello di telefonare ai **Vigili del Fuoco** per chiedere l'**immediato spegnimento**.

Ma, va sottolineato che questo **non è l'unico adempimento** che il privato cittadino o un'associazione possono attivare, giacché se sotto il profilo pratico la finalità di spegnere le fiamme è certamente la prima cosa a cui pensare e per la quale attivarsi, vanno svolte anche altre riflessioni in ordine alla collocazione giuridica di tali falò come violazione sistematica di legge. Infatti, partiamo dal presupposto che questi cumuli di rifiuti abbandonati sono comunque **un fenomeno di illegalità diffusa che costituisce palese violazione entro la parte quarta del Testo Unico ambientale (D.Lgs n. 152/06)** in quanto si tratta di rifiuti comunque abbandonati. Siano essi rifiuti urbani, artigianali o industriali (pericolosi o non pericolosi), si tratta comunque nei casi anche minimi di **depositi incontrollati di rifiuti** riversati sulle territorio. Nei casi di maggiore gravità, come vedremo tra breve, si può ipotizzare anche una **discarica abusiva**.

In ogni caso si tratta di **violazioni rilevanti sotto il profilo penale**. Dunque quando notiamo dei cumuli di rifiuti abbandonati in questo senso, già ci troviamo di fronte ad una palese violazione, penalmente rilevante, nel contesto della parte quarta del T.U. ambientale. Ma nel momento in cui notiamo che il cumulo di rifiuti ha preso fuoco, non vi è dubbio che qualcuno, in modo doloso, ha attivato uno **smaltimento illegale di tali rifiuti mediante incenerimento a terra**. Va ricordato che l'incenerimento a terra è proprio anche formalmente una operazione di smaltimento di rifiuti, e che per essere attuata deve essere soggetta ad autorizzazioni ed all'uso di regolari impiantistiche rituali. Chiunque esegue un incenerimento a terra dando fuoco ad un cumulo di rifiuti, già peraltro in se stesso abusivo, integra certamente il **reato grave di smaltimento dei rifiuti appunto mediante incenerimento; reato che è di competenza obbligatoria e diretta della polizia giudiziaria**.

Quindi, a nostro modesto avviso, quando un privato cittadino o un'associazione notano un fuoco appiccato su un cumulo di rifiuti abbandonati (deposito incontrollato verosimilmente, ma anche discarica abusiva nei casi più rilevanti) possono legittimamente chiamare un qualsiasi organo di polizia statale o locale e richiedere un intervento in quanto, **oltre alla competenza specifica dei Vigili del Fuoco per spegnere il rogo, scattano precisi reati in materia di violazione della parte quarta del T.U. ambientale**.

Non va dimenticato che compito specifico di qualunque (*va sottolineato: qualunque*) organo di polizia giudiziaria - statale o locale - è quello di **impedire che i reati in fragranza (in atto di esecuzione) vengano portati ad ulteriori conseguenze**. Quindi l'organo di polizia giudiziaria al quale ci stiamo rivolgendo con denuncia telefonica immediata (o scritta) - naturalmente non anonima - a nostro avviso doverosamente deve intervenire per far sì che venga accertato l'autore del reato, anzi dei reati in atto, per assicurare all'amministrazione della giustizia i responsabili (anche se purtroppo in molti casi questa fase si concluderà con un procedimento contro ignoti), ma anche e soprattutto per impedire che il reato stesso venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato.



In questo senso, e con questa finalità, riteniamo che dopo l'operazione di spegnimento effettuata dai Vigili del Fuoco, le indagini della P.G. da un lato potranno utilmente apportare eventualmente elementi proficui per individuare presunti responsabili, ma consentiranno certamente alla **polizia giudiziaria di procedere di iniziativa a sequestro preventivo dell'area oggetto dei gravi reati in questione con il fine specifico di impedire che i reati stessi vengano ulteriormente protratti** o, peggio ancora, reiterati da terzi. In questo modo e l'area viene "sigillata" e chiunque si recherà nello stesso sito per riproporre nuovamente l'appiccamento del fuoco non solo andrà incontro ai reati del T.U. ambientale (parte quarta), ma anche al **più grave reato di violazione dei sigilli apposti - appunto - dalla polizia giudiziaria in sede di sequestro preventivo.**

Questo quando si tratta di cumuli isolati e puntiformi di rifiuti sparsi sul territorio. Ma va anche considerato che **laddove un'area venga sostanzialmente sottoposta a degrado permanente e definitivo**, con profondo e radicale modifica della fisionomia dell'area medesima, e quindi destinata di fatto a essere ricettacolo di **continui riversamenti di rifiuti da parte di soggetti con fenomeni che si ripetono sistematicamente nel tempo, tale area può essere agevolmente e correttamente qualificata come discarica abusiva di rifiuti.** E questo indipendentemente dalla quantità, qualità e natura dei rifiuti in essa riversati. Questo a maggior ragione se - poi - in quest'area i rifiuti vengano dati sistematicamente anche alle fiamme e quindi smaltiti in tal senso. Allora in questi casi specifici e privato cittadino o l'associazione possono **denunciare il fatto ad una qualsiasi forza di polizia statale o locale e chiedere in via preventiva il sequestro dell'area per impedire che i reati medesimi (discarica abusiva e smaltimento illegale tramite incenerimento a terra), vengono portati a ulteriori conseguenze.**

Nella richiesta inoltrata ad un organo di P.G. l'esigenza del sequestro preventivo sarà a maggior ragione supportata da un grave pericolo per la salute pubblica ed alla necessità di impedire la reiterazione di questo ulteriore reato di smaltimento mediante incenerimento a terra. La conseguenza pratica può essere significativa, perché **una volta sottoposta l'area di discarica a sequestro preventivo**, qualunque soggetto (anche un privato) che vada a rinnovare un'attività di versamento (anche minimo) di rifiuti in detta area, o - peggio - per dargli fuoco, **non soltanto andrà anche in questo caso ad integrare i reati specifici della parte quarta del T.U. ambientale, ma andrà in primo luogo ad essere esposto al più grave reato di violazione dei sigilli che potrà portarlo a conseguenze estremamente dure rispetto alla sua responsabilità personale (art. 349 codice penale primo comma: pena da sei mesi a tre anni di reclusione).**

Nei casi **più gravi** il fatto e l'ubicazione del sito oggetto di riversamento rifiuti e **falò connessi** può anche essere **segnalato alla Prefettura** per quanto di competenza.

Infine, va tracciata una riflessione sulla natura di queste fiamme. Perchè secondo le modalità del fatto, la capacità e potenzialità distruttiva e devastante delle fiamme, l'ubicazione, e una serie di altri elementi (che possono incidere sulla durata e le potenzialità del fuoco medesimo), non vi è dubbio che **tali falò possono integrare anche il reato di incendio previsto dall'articolo 423 o il reato di danneggiamento seguito da incendio visto l'articolo 424 del codice penale**. Si tratta di reati gravissimi (art. 423: pena da tre a sette anni di reclusione con **arresto obbligatorio in flagranza di reato** e fermo consentito negli altri casi di mancata flagranza; art. 424 pena: da sei mesi a due anni di reclusione) che vanno a sommarsi **in concorso con tutti gli altri reati che abbiamo visto fino a questo punto**.

È logico – poi – che se da tali falò appiccati a cumuli di rifiuti, laddove i cumulo medesimo sia dentro o vicino ad un bosco, **laddove tale fatto determini poi anche un incendio dell'area boscata**, il responsabile risponderà anche del reato di **incendio boschivo (art. 423/bis codice penale)** a titolo – a nostro avviso – di dolo eventuale e non certo di mera colpa.

Infine, andiamo a esaminare le natura delle emissioni inquinanti che determinano tali roghi. Dato che tali fuochi sono spesso alimentati da rifiuti artigianali o industriali spesso pericolosi, rifiuti anche plastici e comunque di varia natura aziendale, non vi è dubbio che **tali emissioni contengono diossine e comunque altri elementi inquinanti incontrollabili pericolosissimi** e dannosissimi per la salute pubblica. Conseguenza - a nostro modesto avviso - che non c'è alcun dubbio che ognuno di questi falò, dal più piccolo al più grande, **oltre a tutti i reati che abbiamo sopra identificato, va poi ad reintegrare automaticamente anche il reato di cui all'articolo 674 del codice penale**. Reato che la giurisprudenza in questi anni ha forzatamente applicato anche nel campo degli inquinamenti dell'aria, creando un ulteriore "reato satellite"¹ va ad aggiungersi alla nutrita serie di illeciti penali che la Cassazione ha progressivamente nel tempo accreditato anche in vista delle emergenti esigenze per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.²

¹ Il termine "**reati satelliti**" è una formulazione ideata da "Diritto all'ambiente" e tutelata dalla legge sulla protezione del copyright

² 3. Dal volume "Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" edizione 2010 di Maurizio Santoloci - "Diritto all'ambiente - Edizioni": " (...) Per l'operatore di P.G. si deve sottolineare l'art. 674 del Codice penale che era e resta, di fatto, la norma più immediatamente e concretamente applicabile sul territorio contro i fenomeni più diffusi di inquinamento aeriforme, inclusi quei microfenomeni che coinvolgono sempre più spesso la cittadinanza (...). L'art. 674 del Codice Penale punisce «chiunque... nei casi non consentiti dalla legge provoca emissioni di gas, di vapori o di fumi atti ad offendere o imbrattare o molestare persone». Certamente si tratta di norma non varata per essere applicata specificamente in questo campo, e diretta per lo più verso forme meno gravi, più familiari e quotidiane di azioni in materia. Tuttavia l'elaborazione alla quale la giurisprudenza ha sottoposto tale articolo del Codice Penale ha fatto sì che questo rappresenti oggi un valido strumento disponibile per combattere l'inquinamento atmosferico anche nelle forme più gravi ed industrializzate. Non si tratta di una forzatura interpretativa isolata ma ormai di costante e vetusta scelta giurisprudenziale della Corte di Cassazione e dunque la P.G. può procedere all'applicazione di tale articolo in tutta tranquillità.

Va sottolineato che si tratta di **un reato di pericolo e non di danno**, il che significa a livello pratico che non è necessario che i cittadini subiscano un danno diretto tossicologico o patologico, e dunque livello fisico, da tali dimissioni, ma basta semplicemente che l'organo di vigilanza attraverso un sistema probatorio minimale (accertamenti diretti, testimonianze, fotografie, filmati o altro) vada a documentare che **quel tipo di emissione era pienamente idonea a recare danno a un numero indeterminato di persone**, anche se questo numero indeterminato di persone non ha presentato a sua volta una denuncia o non si è lamentato del fatto.

Ma quale "danno" richiede questa norma specifica? Non richiede né un danno tossicologico né un danno di avvelenamento delle persone, ma addirittura si tratta una norma, appunto "satellite", che riguarda illeciti condominiali poi adattati dalla Cassazione per i più gravi illeciti ambientali. Quindi, **il danno che la norma richiede è semplicemente una "molestia"** e dunque - certamente non si può negare che tali abbruciamenti con le missioni micidiali che provano ogni giorno provocano almeno una conseguenza di danno da molestia generale, cioè il danno minimale previsto dalla norma.

Non dovrebbe essere affatto difficile - pertanto - in tutti questi casi per un organo di polizia giudiziaria dimostrare che tali missioni sono potenzialmente idonee a causare molestia a un numero indeterminato di persone. **Non servono né ricerche epidemiologiche, nei certificati medici**, né nessun altro documento specifico, ma semplicemente una prima costruzione della polizia giudiziaria in sede di comunicazione di reato che riesca a dimostrare tale potenziale danno minimale per il pubblico nelle aree circostanti.

Vediamo - dunque - che sussistono norme efficienti - potenzialmente - per arginare questo fenomeno. L'applicazione puntuale (e con rigore sistematico) di tutte questi reati, ma soprattutto **l'applicazione di una serie di sequestri preventivi** - ad iniziativa della PG - sistematici su tutte le aree, anche minimali, entro le quali sono attivati questi falò, ed **il blocco**

(...) Trattasi di reato di pericolo e di reato istantaneo per cui non solo è sufficiente, per la dichiarazione di responsabilità, che i fumi siano potenzialmente idonei a produrre almeno uno degli effetti prospettati nel disposto di legge, non essendo altresì necessario provare che essi si siano verificati, ma non è nemmeno richiesta la ripetizione di più atti, bastando che l'emissione di gas, vapori, fumo si verifichi una sola volta. (...) Recentemente si veda Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 14 novembre 2008, n. 42533: « Per il reato di getto pericoloso di cose, il Tribunale si è adeguato alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui

- "la fattispecie di cui all'art. 674 cod. pen. non richiede per la sua configurabilità il verificarsi di un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente il semplice realizzarsi di una situazione di pericolo di offesa al bene che la norma intende tutelare..., atteso che anche con ciò può determinarsi un rischio per la salubrità dell'ambiente e conseguentemente della salute umana" [Cassazione Sezione III n. 46846/2005, RV. 232652];
- tale ipotesi di reato può concorrere con quelle relative alla tutela dell'ambiente stante la diversa struttura della fattispecie e i differenti beni giuridici tutelati [cfr. Cassazione Sezione I n. 26109/2005, RV 231882]. ». (...).

in fragranza di reato di chiunque viva i sigilli apposti, con contestazioni immediate di tutte le gravissime violazioni conseguenti, certamente se non consente di risolvere alla radice il problema può portare ad una forte contrazione del medesimo. Non dimentichiamoci che **l'effetto deterrente dei sigilli** apposti sulle aree e le conseguenti gravissime violazioni del reato di violazione di sigilli possono sicuramente apportare un valido contributo in tal senso. A nostro avviso, il sequestro preventivo di iniziativa della P.G. in questi casi è possibile - e anzi ci appare doveroso - perché, partendo dai reati della parte quarta del T.U. ambientale, fino ai reati di incendio o danneggiamento seguito da incendio, fino al “reato satellite” dell'art. 674 del codice penale (e poi - in alcuni casi più gravi con inquinamenti del terreno – volendo ipotizzare anche altri reati di normative specifiche per elementi inquinanti sottoterra) ci sono norme sostanziali a sufficienza a supporto di tale procedura (o comunque idonei almeno per richiedere al magistrato un provvedimento di sequestro).

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 1 agosto 2010

Per un approfondimento su queste ed altre tematiche di diritto ambientale
Segnaliamo il volume “**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**” edizione 2010
di Maurizio Santoloci – “Diritto all'ambiente – Edizioni” (<http://www.dirittoambientedizioni.net/>)



© **Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori -
a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)